



Guida sull'obbligo di notifica e sulla delimitazione del mercato postale

1 Oggetto e scopo

L'obiettivo della presente guida è assistere le imprese nelle questioni concernenti la delimitazione del mercato postale in relazione all'obbligo di notifica e al reporting annuale alla PostCom. La presente guida non sostituisce tuttavia le disposizioni della legge sulle poste, dell'ordinanza sulle poste e i relativi commenti.

In caso di incertezze, si invita a consultare gli ulteriori documenti pubblicati sul sito web di PostCom (www.postcom.admin.ch). Inoltre, se necessario, il segretariato della PostCom è a disposizione per fornire informazioni (info@postcom.admin.ch).

Troverete i link ai corrispondenti atti della legislazione in materia postale all'indirizzo: <https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/normativa>.

2 Principi di delimitazione del mercato postale

Secondo la legislazione postale, lo scopo del mercato postale è *la fornitura a titolo professionale di servizi postali*. I servizi postali si riferiscono, da un lato, al trattamento di determinati invii, gli *invii postali* e, dall'altro, a determinati processi, i *processi postali*.

2.1 Invii postali

Gli **invii postali** sono invii *indirizzati* nella *forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici* (art. 2 lett. b della legge sulle poste del 17 dicembre 2010, LPO; RS 783.0).

Un invio è quindi considerato **indirizzato** se il mandato di trasporto contiene informazioni specifiche sul destinatario sotto forma di un indirizzo geografico e di un destinatario specifico. L'indirizzo non deve necessariamente essere indicato sull'invio. Sono possibili anche documenti di trasporto separati con istruzioni precise (in forma fisica o elettronica). I *giornali in abbonamento* consegnati a destinatari specifici (abbonati, soci) sono considerati come indirizzati. Gli invii che vengono consegnati a tutte le economie domestiche di una determinata regione o a tutte le economie domestiche con caratteristiche comuni (professione, età, hobby...) non sono considerati indirizzati.

Nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali significa che un invio viene trattato senza modifiche durante l'intero processo di trasporto, dal ritiro/accettazione fino alla consegna finale. Ciò significa che il volume, il formato e il peso rimangono invariati durante la lavorazione e che l'invio viene trasportato senza l'utilizzo di particolari infrastrutture (ad es. trasporto a temperatura controllata, misure di sicurezza costanti). Gli invii trasportati ad es. con veicoli refrigerati non sono considerati invii postali. Il criterio della forma definitiva non significa tuttavia che i pacchi devono essere realizzati con imballaggi rigidi e chiusi (ad es. scatole di cartone o di plastica). Determinati fornitori accettano anche pacchi sotto forma di sacchi di stoffa o cestini aperti. Per certi invii particolarmente ingombranti si può addirittura rinunciare all'imballaggio.

Le **lettere** sono invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg (art. 2 lett. c LPO). Il contenuto delle lettere (documenti o merci) non è determinante. Nel reporting annuale alla PostCom (art. 59 dell'ordinanza sulle poste del 29 agosto 2012, OPO; RS 783.01) le lettere espresso e quelle inviate tramite corriere sono indicate nella categoria «invii espresso e servizi di corriere».

I **pacchi** sono invii postali di peso superiore a 2 kg e/o di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso (art. 2 lett. d LPO). Gli invii pesanti (oltre 30 kg) e particolarmente ingombranti non fanno parte del mercato postale. In caso di difficoltà nel distinguere fra servizio postale e altri servizi di trasporto non postali, la PostCom, nella sua valutazione, tiene conto anche del formato degli invii. Gli invii di formato particolarmente grande che in linea di massima richiedono due persone per la movimentazione e/o il ricorso ad ausili tecnici non sono accettati dai fornitori di servizi postali e non sono quindi generalmente considerati invii postali. Le dimensioni massime degli invii postali sono definite dai singoli fornitori. Gli invii indirizzati con una lunghezza fino a 200 cm e una somma di lunghezza e perimetro ($2 \times \text{altezza} + 2 \times \text{larghezza} + \text{lato più lungo}$) di 300 cm al massimo sono considerati invii postali¹ se non pesano più di 30 kg.

In deroga a tale definizione, non sono considerati pacchi gli invii che vengono trasportati al medesimo indirizzo insieme ad altri invii che, per il loro peso o formato, non sono considerati invii postali. In caso di ambiguità, PostCom decide caso per caso quali invii sono soggetti alla legislazione postale.

Nel reporting annuale alla PostCom (art. 59 OPO) i pacchi espresso e quelli inviati tramite corriere sono indicati nella categoria «invii espresso e servizi di corriere».

I **giornali e le riviste** sono pubblicazioni edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori (abbonati, soci ecc. - art. 2 lett. e LPO). Nel reporting annuale alla PostCom, per i giornali e le riviste viene fatta una distinzione fra recapito mattutino e recapito diurno. Per recapito diurno si intende il recapito durante il normale giro di distribuzione degli invii postali. Nel caso del recapito mattutino, i giornali e i periodici vengono di regola distribuiti la mattina presto (ad es. prima delle ore 6:30).

¹ La definizione di limiti massimi per i formati è ben stabilita anche nel traffico postale internazionale. Nella Convenzione postale universale si è convenuto che il lato più lungo di un pacco non può superare i 2 metri e che la somma di lunghezza e perimetro può essere al massimo pari a 3 metri (art. 17-204 du Règlement de la Convention, Volume III, Règlement concernant les colis postaux Section III Taxes, surtaxes et exonération des taxes postales).

2.2 Processi postali

I *processi postali* definiti per legge riguardano *l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali* (art. 2 lett. a LPO). Non fanno parte del mercato postale altre attività quali, ad esempio, l'imballaggio, l'immagazzinamento o lo sdoganamento. Durante la loro lavorazione, tuttavia, gli invii postali non devono essere sottoposti a tutti i processi postali in modo cumulativo. In certi casi, ad esempio, l'invio può esser ritirato presso il mittente, in altri casi il mittente consegna l'invio al fornitore di servizi postali presso un determinato punto di accesso. Nel caso dei viaggi diretti, che sono frequenti per i servizi di corriere, il processo di smistamento non ha luogo. I processi «trasporto» e «recapito» sono tuttavia irrinunciabili per la lavorazione di invii postali. Nell'analisi dei processi si deve anche considerare che un singolo invio può essere lavorato da ditte diverse (fornitore, subappaltatori).

In linea di principio, i seguenti criteri **non sono rilevanti per la definizione del mercato postale**:

- il **contenuto** dell'invio (fanno eccezione, in particolare, le merci pericolose e i contenuti proibiti);
- l'**organizzazione** o l'**attività principale** di un fornitore (ragione sociale, dimensioni, scopo secondario);
- i **mezzi tecnici** utilizzati per la lavorazione di un invio (processi automatizzati, mezzo di trasporto, piattaforme digitali);
- i **tempi e gli orari di consegna** (recapito mattutino, serale, espresso, corriere, entro 5 giorni...);
- il **segmento di clientela** (clienti privati, clienti commerciali...);
- i **prezzi** (livello dei prezzi, listino prezzi o prezzi specifici per cliente).

3 Principi dell'obbligo di notifica nel mercato postale

Secondo la legge sulle poste, sono considerati **fornitori** di servizi postali soggetti all'obbligo di notifica solo le imprese *che offrono a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti* (art. 4 cpv. 1 LPO) e *che sono responsabili nei confronti del mittente di tutti gli elementi che contribuiscono alla catena di creazione di valore aggiunto* e che quindi controllano l'intero processo postale e ne hanno la responsabilità generale². In linea di principio ciò significa che il fornitore intrattiene un rapporto d'affari con il mittente, che determina il contenuto dell'invio. Per contro non è determinante se il fornitore provveda esso stesso ai servizi in proprio o se incarichi dei subappaltatori a tale scopo.

I cosiddetti **consolidatori**, che ritirano gli invii presso i clienti ma che in gran parte li consegnano a imprese terze per la lavorazione, sono generalmente soggetti all'obbligo di notifica. Ciò vale in particolare se il consolidatore stipula un contratto di trasporto con il mittente e fa appello a un subappaltatore per l'adempimento di tale contratto. Lo stesso vale se svolge l'operazione a nome del mittente, ma per proprio conto³. Non sono invece soggetti all'obbligo di notifica i servizi di intermediazione tra un fornitore e un mittente, se viene stipulato un contratto di trasporto tra il mittente e il fornitore che controlla il processo postale.

Nel caso degli **invii provenienti dall'estero**, è soggetta all'obbligo di notifica solamente l'impresa responsabile della loro lavorazione sul territorio svizzero. La lavorazione degli invii al di fuori della Svizzera non è invece soggetta a vigilanza da parte della PostCom.

Non sono soggette all'obbligo di notifica, in particolare, le seguenti attività:

- Il trasporto di **documenti e merci propri** (servizi interni, fattorino aziendale). In questo caso il mittente e l'impresa responsabile dei servizi logistici costituiscono un'unica entità.
- La fornitura di servizi postali su mandato di un fornitore registrato presso la PostCom. I **subappaltatori** non sono soggetti all'obbligo di notifica. Tuttavia, se realizzano più del 50 per cento della cifra d'affari annua con i servizi postali, devono convenire per scritto con i fornitori registrati presso la PostCom di rispettare le condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 5 cpv. 3 OPO).

² Cfr. rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste, pag. 4.

³ FF 2009 4524.

Figura: Criteri relativi all'obbligo di notifica



4 Notifica e registrazione dei fornitori

I fornitori che forniscono servizi postali a proprio nome devono notificare l'inizio della propria attività alla PostCom entro due mesi (art. 3 o art. 8 OPO). Si considera *notifica* o una corrispondente comunicazione scritta alla PostCom, o l'inizio del processo di registrazione della ditta.

Portale web per la registrazione del fornitore: <https://www.postcom.admin.ch/it/mercati-postali/obbligo-di-notifica/registrazione>

Con la presentazione di tutte le informazioni e i documenti necessari secondo l'articolo 4 o 8 OPO, la *registrazione* del fornitore è conclusa.

È soggetto all'**obbligo di notifica semplificata** chi, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizza una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi (art. 8 OPO). I fornitori che realizzano una cifra d'affari annua di almeno 500 000 franchi sono soggetti all'**obbligo di notifica ordinaria** (art. 3 OPO).

5 Cifra d'affari postale determinante

La cifra d'affari determinante ai fini dell'obbligo di notifica comprende *la cifra d'affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome*. La cifra d'affari postale corrisponde quindi alla somma di tutti gli importi fatturati ai clienti per servizi postali, IVA esclusa. Lo stesso vale per gli invii destinati all'estero. Per gli invii provenienti dall'estero, la cifra d'affari si riferisce alla somma degli importi ricevuti dall'estero per i servizi postali forniti in Svizzera (prezzi di trasferimento). La cifra d'affari conseguita da un fornitore che opera in subappalto non deve invece essere considerata.